



Provincia di Lecco

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI
VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER INTERVENTI DI LIMITATA ENTITÀ,
INTERESSANTI I SITI DI RETE NATURA 2000
GESTITI DALLA PROVINCIA DI LECCO
(ai sensi della D.G.R. n. 7/14106 del 8 agosto 2003, Allegato C)

approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 71 del 31/10/2018

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER INTERVENTI DI LIMITATA ENTITÀ, INTERESSANTI I SITI DI RETE NATURA 2000 GESTITI DALLA PROVINCIA DI LECCO.
(Ai sensi della D.G.R. n. 7/14106 del 8 agosto 2003, Allegato C)**

Art. 1 Valutazione di incidenza e ambito di applicazione

1. La valutazione di incidenza è la procedura di analisi preventiva alla quale devono essere sottoposti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei Siti di Rete Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. A tal fine i proponenti gli interventi predispongono uno studio per individuare e valutare i principali effetti, diretti ed indiretti, che l'intervento può avere sui siti, accertando che non si pregiudichi la loro integrità, relativamente agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti. Lo studio di incidenza deve avere i contenuti minimi di cui all'Allegato D della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e deve comprendere le misure di mitigazione e di compensazione che il progetto dell'intervento adotta o prescrive di adottare da parte del soggetto proponente.

2. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza gli interventi che ricadono all'interno dei siti di Rete Natura 2000 e quelli che ricadono all'esterno qualora, per localizzazione e natura, siano ritenuti suscettibili di produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso. In tal caso sono sottoposti a valutazione di incidenza, a titolo esemplificativo:

- a. gli interventi che riducono la permeabilità dei suoli e che pregiudicano la connettività ecologica del sito con le aree naturali adiacenti (ad esempio nuove infrastrutture stradali, insediamenti infrastrutturali);
- b. gli interventi che alterano in maniera significativa le condizioni ambientali del territorio creando forme di inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso o atmosferico (ad esempio nuovi insediamenti produttivi o ricettivi, nuove attività industriali o estrattive);
- c. gli interventi che alterano il regime delle acque superficiali e sotterranee (ad esempio sbarramenti, canalizzazioni, derivazioni).

Art. 2 Procedura per la valutazione di incidenza

1. La valutazione di incidenza degli interventi si svolge con procedura ordinaria, conformemente a quanto disposto dall'art. 6, c. 1, 2, 3, 4, 5, Allegato C della D.G.R. 14106/2003, ovvero con procedura semplificata, conformemente a quanto disposto dall'art. 6, c. 6 bis, Allegato C della D.G.R. n. 14106/2003, come integrata dalla D.G.R. n. 3798/2006.

2. Il presente regolamento, per i siti di Rete Natura 2000 per i quali la Provincia di Lecco è stata individuata Ente Gestore, ovvero la ZSC IT 2030002 "Grigna Meridionale" e la ZPS IT 2030601 "Grigne":

- a. individua le tipologie esemplificative di interventi di limitata entità per i quali è applicabile la procedura semplificata di valutazione di incidenza (art. 3);
- b. definisce le modalità di attivazione della procedura semplificata di valutazione di incidenza (art. 4);
- c. esplicita i casi di esclusione dalla valutazione di incidenza (art. 5).

Art. 3 Tipologie esemplificative di interventi che possono essere sottoposti alla procedura semplificata di valutazione di incidenza

1. La procedura semplificata di valutazione di incidenza può essere applicata nei casi indicati nell'elenco di cui al successivo comma 2, esemplificativo e non vincolante per la Provincia di Lecco, la quale può sottoporre le proposte d'intervento alla procedura ordinaria di valutazione ove ritenuto opportuno, anche in corso d'opera, ovvero può sottoporre a procedura semplificata altre tipologie di intervento non incluse nell'elenco, se ritenute di limitata entità riguardo agli impatti sugli habitat e le specie tutelate. La Provincia di Lecco può aggiornare e integrare l'elenco di cui al comma 2 e può impartire prescrizioni e modalità di realizzazione degli interventi, a scopo cautelativo, per mitigarne i possibili effetti.

2. Possono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza semplificata i seguenti interventi:

A. Interventi edilizi

- a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 30% del preesistente;
- b. ampliamento contenuto nel 30% della superficie o del volume preesistenti di fabbricati a destinazione produttiva (esemplificativamente: stalle, fienili, caseifici, ricovero macchine, magazzini) e loro spazi accessori;
- c. interventi di adeguamento di edifici a specifiche norme igienico-sanitarie;
- d. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 mc, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
- e. realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario di fabbricati, ivi compresa la realizzazione di fosse biologiche;
- f. scavi e riporti di limitata entità in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;
- g. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
- h. realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di massimo 20 mc di volume e 10 mq di superficie, quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione dell'uso abitativo anche temporaneo;
- i. realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat;
- j. interventi edilizi di qualsiasi natura, compresa la nuova costruzione, purché realizzati all'interno dei centri edificati, così come individuati nelle deliberazioni comunali di riferimento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 865/1971, ossia, per ciascun centro o nucleo permanentemente abitato, delimitati dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi.

B. Interventi sulla rete viaria e sentieristica

- a. sistemazione di piste ed altre infrastrutture forestali, conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale già sottoposti a valutazione d'incidenza con esito positivo;
- b. manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri, compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura; piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento; brevi tratti di protezione laterale; piazzole di scambio e di sosta; posa di segnaletica orizzontale e verticale; ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito, anche con movimenti di terra di sterro e riporto purché non superiori a 25 mc complessivi;
- c. limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria;
- d. rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa, anche con uso di calcestruzzo, di volume complessivo inferiore a 25 mc;
- e. interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone;
- f. posa di opere di arredo, secondo i criteri fissati nel *Quaderno delle Opere tipo degli elementi di arredo per la fruizione turistico-ricreativa delle Foreste di Lombardia - Linee guida, Ersaf (2005)*, come staccionate, bacheche, manufatti didattici e artistici, panche, tavoli, punti-fuoco, purché occupanti modesta superficie e comunque in prossimità di fabbricati e della rete stradale e sentieristica.

C. Interventi agronomico-forestali

- a. tagli e altre attività selvicolturali che rispettano le prescrizioni tecniche provvisorie per i siti Natura 2000 di cui all'Art. 48 del Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 (Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"), fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale;
- b. utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento conformi alle norme forestali regionali di cui al Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5, o previsti da Piani di assestamento forestale, Piani di indirizzo forestale, Piani di gestione del pascolo già sottoposti a valutazione d'incidenza con esito positivo, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
- c. interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
- d. realizzazione di staccionate in legno e di piccole muracche a secco;
- e. realizzazione di recinzioni a carattere provvisorio per il contenimento del bestiame al pascolo e altri tipi di recinzioni di estensione non superiore a 250 metri;
- f. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
- g. realizzazione di orti o seminativi o coltivazioni di piccoli frutti ecc. di superficie inferiore a mq 1000;

- h. impianti provvisori di gru a cavo per l'esbosco di prodotti forestali, purché non interessanti habitat naturali di interesse comunitario di cui alla direttiva Habitat;
- i. realizzazione di piste forestali d'esbosco temporanee, purché non interessanti habitat naturali di interesse comunitario di cui alla direttiva Habitat;
- j. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;
- k. decespugliamenti localizzati su pascoli;
- l. pulizia di canali;
- m. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo e d'alpeggio;
- n. manutenzione ordinaria e straordinaria di pozze esistenti.

D. Altri interventi

- a. piccole sistemazioni di corsi d'acqua con tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;
- b. impianti di illuminazione in prossimità delle abitazioni;
- c. manutenzione di supporti per il posizionamento di ripetitori, trasmettitori, antenne e simili impianti esistenti;
- d. sostituzione di elettrodotti tradizionali con cavo aereo isolato, con cavo interrato o con analoghe opere volte al contenimento degli impatti faunistici e paesaggistici;
- e. interventi di manutenzione ordinaria di opere di regimazione idraulica;
- f. interventi di manutenzione ordinaria di limitata entità ad impianti idroelettrici;
- g. scavi per sondaggi geognostici e simili;
- h. prelievo in numero limitato, per attività di ricerca scientifica, di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili;
- i. prelievo di piccoli quantitativi di materiale lapideo per interventi edilizi autorizzati all'interno del sito;
- j. restauro di manufatti della Prima Guerra Mondiale e di altri beni culturali minori purché preventivamente autorizzati ai sensi della normativa in materia;
- k. attività di campeggio in aree autorizzate, compresa la realizzazione di piccoli manufatti accessori a carattere provvisorio;
- l. manifestazioni varie (eventi sportivi, raduni, ecc.) di durata non superiore a giorni 3, realizzati in piazzali e/o presso strutture esistenti, o condotti sulla rete stradale e sentieristica.

Art. 4 Procedura semplificata di valutazione di incidenza

1. La procedura semplificata di valutazione di incidenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 6 bis, dell'Allegato C della D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003, come integrata dalla D.G.R. n. 8/3798 del 13.12.2006, nell'ambito delle tipologie esemplificative di interventi di cui al precedente articolo 3, può essere espletata secondo una delle seguenti modalità:

A. Autovalutazione di assenza di incidenza significativa

Il proponente deve presentare alla Provincia di Lecco la dichiarazione di non incidenza significativa sul sito di Rete Natura 2000, mediante l'apposito modulo reso disponibile dalla Provincia, allegando una relazione descrittiva dell'intervento, la rappresentazione cartografica a scala adeguata, comprensiva della localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000, e la documentazione fotografica dell'area di intervento.

Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione la Provincia di Lecco può respingere l'autovalutazione o chiedere le integrazioni ritenute necessarie per consentire una corretta valutazione dell'intervento proposto. La richiesta di integrazione interrompe i termini del procedimento.

Entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della documentazione (in conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e dall'art. 6, comma 5, dell'Allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106), la Provincia di Lecco esprime la valutazione di incidenza, con le eventuali prescrizioni e le modalità di realizzazione degli interventi ritenute opportune per mitigare i possibili effetti indesiderati.

B. Valutazione di incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale

Il proponente deve presentare alla Provincia di Lecco la richiesta di attivazione della procedura, mediante l'apposito modulo reso disponibile dalla Provincia, allegando la documentazione progettuale a scala adeguata, che dovrà contenere anche indicazioni sull'organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso. La documentazione dovrà contenere anche l'individuazione dell'area di intervento su base CTR 1:10.000 in rapporto alla delimitazione degli habitat di Rete Natura 2000.

Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione la Provincia di Lecco può chiedere le integrazioni ritenute necessarie per consentire una corretta valutazione dell'intervento proposto o la redazione dello studio di incidenza, assoggettando l'intervento alla procedura di valutazione ordinaria. La richiesta di integrazione interrompe i termini del procedimento.

Entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della documentazione (in conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e dall'art. 6, comma 5, dell'Allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106), la Provincia di Lecco esprime la valutazione di incidenza, con le eventuali prescrizioni e modalità di realizzazione degli interventi ritenute opportune per mitigare i possibili effetti indesiderati.

2. La Provincia di Lecco si riserva comunque la possibilità di sottoporre l'intervento alla procedura ordinaria di valutazione di incidenza anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora verifichi la possibilità di incidenze significative sul sito.

3. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate preventivamente alla Provincia di Lecco, la quale si esprimerà in merito alla necessità di sottoporle a valutazione di incidenza.

Art. 5 Esclusione dalla valutazione di incidenza

1. Sono esclusi dalla valutazione di incidenza, ai sensi della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106:

- a. gli interventi previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a valutazione di incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione, come previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106;
- b. le attività e gli interventi previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti, come previsto dall'art. 6, comma 1, dell'Allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106;
- c. gli interventi relativi a opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma, a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che gli interventi proposti non abbiano né singolarmente, né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti di Rete Natura 2000, fatte salve eventuali norme di settore più restrittive, come previsto dall'art. 6, comma 6, dell'Allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106.

2. Il proponente gli interventi:

- a. di cui al precedente comma 1 lettere a. e b., deve presentare alla Provincia di Lecco la dichiarazione attestante l'appartenenza dell'intervento ad una delle due tipologie evidenziate mediante l'apposito modulo reso disponibile dalla Provincia, allegando una descrizione dell'intervento ed eventuale documentazione progettuale, per la verifica della conformità dell'intervento proposto con quanto indicato nel piano di gestione del sito o negli strumenti di pianificazione già sottoposti a valutazione;
- b. di cui al precedente comma 1 lettera c., deve presentare alla Provincia di Lecco la dichiarazione di non incidenza significativa sul sito di Rete Natura 2000 mediante l'apposito modulo reso disponibile dalla Provincia, allegando la descrizione dell'intervento, la sua localizzazione su base CTR 1:10.000, la rappresentazione cartografica a scala adeguata, idonea documentazione fotografica dell'area di intervento.

3. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione la Provincia di Lecco può chiedere integrazioni ritenute necessarie per consentire una corretta valutazione dell'intervento proposto, ovvero può accogliere la richiesta di esclusione dalla valutazione di incidenza o respingerla, prescrivendo la redazione dello studio di incidenza e assoggettando l'intervento alla procedura di valutazione ordinaria. La richiesta di integrazione interrompe i termini del procedimento.